

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

(art. 27, comma 1, lett. r) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. ; artt. 40 e 44 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.).

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà compilare i Moduli 1 e 2 allegando fotocopia di documentazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di Ricerca.

NOTE:

- E'consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che intendano svolgere attività di alta cultura o di ricerca avanzata presso Fondazioni ed Istituzioni Culturali Italiane di chiara fama, o da organizzazioni internazionali.
- Ai fini della richiesta verrà rilasciato un visto di studio.
- La richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per vacanze lavoro si presenta presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

(art. 27, comma 1, lett. r bis) del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. e art. 40 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

INFERMIERI ASSUNTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- d) La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da fotocopia del contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti e copia della ricevuta di raccomandata di invio dello stesso presso lo Sportello Unico Immigrazione competente, qualora sia intervenuta una modifica di una delle clausole del contratto di soggiorno.

NOTE:

- 1) Gli ingressi in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. r bis) del Testo Unico dell'Immigrazione riguardano esclusivamente gli infermieri dotati di specifico titolo, riconosciuto dal Ministero della Salute.
- 2) Il rapporto di lavoro può essere anche a tempo indeterminato.
- 3) Gli infermieri entrati in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. r/bis del D. Leg.vo n. 286/98, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.